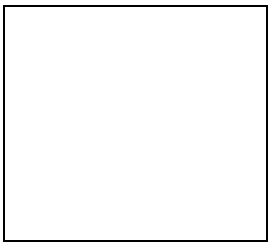
Civile Ord. Sez. 5 Num. 25947 Anno 2026
Presidente: DE ROSA MARIA LUISA
Relatore: MARCONI DANIELA
Data pubblicazione: 29/09/2026



Corte di Cassazione - copia non ufficiale

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8011/2022 R.G. proposto da:

DURANTE ANGELANTONIO, rappresentato e difeso dall'Avv. Antonio Temporali per procura speciale in calce al ricorso;

-ricorrente-

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, con domicilio legale a Roma Via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per legge;

-controricorrente-

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 6619 del 2021, depositata il 14 settembre 2021, non notificata.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18 settembre 2026 dal Consigliere Daniela Marconi.

FATTI DI CAUSA

1. La controversia trae origine dall'impugnazione da parte del contribuente Durante Angelantonio della cartella di pagamento n. 02820180022794431, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 bis d.P.R n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche, relativa all'anno di imposta 2015, che aveva rilevato l'indebito riporto di un maggior credito di imposta per l'incremento dell'occupazione di euro 2295, non spettante perché il credito, sorto nell'anno 2010, era già stato utilizzato pro quota nelle annualità precedenti, con un residuo nell'anno di imposta in questione, di euro 1435 in luogo del maggior importo di euro 3.730 indicato nella relativa dichiarazione.

2. La CTP di Caserta aveva respinto il ricorso del contribuente che, fra l'altro, aveva lamentato l'illegittima estensione del controllo automatizzato e delle rettifiche alle dichiarazioni dei redditi relative agli anni di imposta precedenti in violazione della previsione che impone all'amministrazione finanziaria di eseguirlo entro la scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi dell'anno successivo.

3. La CTR della Campania, adita in appello dal contribuente, aveva respinto il gravame e confermato la sentenza di primo grado.

4. Avverso la sentenza della CTR il contribuente ha proposto ricorso per cassazione, affidandosi a tre motivi, e l'Agenzia delle Entrate si è difesa depositando il controricorso.

Successivamente, con la memoria illustrativa depositata ai sensi dell'art. 380-*bis.*1 c.p.c., il ricorrente ha riferito di aver presentato, il 29 marzo 2023, la domanda di definizione agevolata dei carichi pendenti ai sensi dell'art. 1 comma 236 legge n. 197 del 2022 con riferimento alla cartella oggetto di causa, distinta al prot. n. W-2023062908386470, accettata dall'Agenzia delle Riscossione con comunicazione AT – 02890202300877201180 del 29 giugno 2023, e di aver provveduto al pagamento della prima rata, il 31 luglio 2025, beneficiando della riapertura

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

straordinaria dei termini della c.d. rottamazione – *quater*, di cui all'art. 3 *bis* del d.l. n. 202 del 2024 convertito dalla legge n. 15 del 2025. Ha richiesto, quindi, la declaratoria di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere e, in via subordinata, l'accoglimento del ricorso per cassazione.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente deve essere esaminata l'istanza di estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere all'esito dell'adesione del contribuente alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati per la riscossione di cui all'art. 1 comma 236 della legge n. 197 del 2022 (c.d. rottamazione-quater), come autenticamente interpretato dall'art. 12 bis del d.l. 84 del 2025.

1.1. La norma di interpretazione autentica dell'art. 1 comma 236 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, fugando ogni dubbio nell'individuazione del momento di perfezionamento della fattispecie processuale dell'estinzione del giudizio a seguito di adesione da parte del contribuente alla definizione agevolata dei carichi pendenti, ha stabilito che « Il secondo periodo del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, si interpreta nel senso che, ai soli fini dell'estinzione dei giudizi aventi a oggetto i debiti compresi nella dichiarazione di adesione alla definizione agevolata di cui al comma 235 del medesimo articolo 1 della legge n. 197 del 2022 e di cui al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, l'effettivo perfezionamento della definizione si realizza con il versamento della prima o unica rata delle somme dovute e che l'estinzione è dichiarata dal giudice d'ufficio dietro presentazione, da parte del debitore o dell'Agenzia delle entrate- Riscossione che sia parte nel giudizio ovvero, in sua assenza, da parte dell'ente impositore, della dichiarazione prevista dallo stesso articolo 1, comma 235, della legge n. 197 del 2022 e della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 241,

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

della medesima legge n. 197 del 2022 o dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato decreto-legge n. 202 del 2024 e della documentazione attestante il versamento della prima o unica rata.

L'estinzione del giudizio dichiarata ai sensi del comma 236 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, comporta l'inefficacia delle sentenze di merito e dei provvedimenti pronunciati nel corso del processo e non passati in giudicato. Le somme versate a qualsiasi titolo, riferite ai procedimenti di cui al presente comma, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.»

1.2. Al fine della declaratoria di estinzione del giudizio che comporta anche la caducazione delle sentenze di merito pronunciate nel corso del processo è, dunque, necessario che il contribuente produca la dichiarazione di adesione alla definizione agevolata del debito tributario oggetto di controversia, la comunicazione da parte dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione dell'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione e la documentazione dell'avvenuto pagamento della prima rata.

1.3. Nell'ipotesi in cui il contribuente riferisca di aver beneficiato della riammissione alla procedura di definizione agevolata di cui all'articolo 1, commi da 231 a 252, della n. 197 del 2022, prevista dall' art. 3 *bis* del d.l. n. 202 del 2024 convertito dalla legge n. 15 del 2025, la norma di interpretazione autentica richiamata prevede che, ai fini della declaratoria di estinzione debba essere prodotta in giudizio anche la comunicazione prevista dall'articolo 3-bis, comma 2, lettera c), del citato d.l. n. 202 del 2024 e cioè la documentazione relativa all' "*ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse*", comunicate dall'agente della riscossione al debitore entro il 30 giugno 2025.

1.4. Nel caso di specie il contribuente, con l'istanza di estinzione, ha prodotto solo la documentazione relativa alla dichiarazione di adesione al procedimento di definizione agevolata del debito tributario portato dalla

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cartella impugnata, risalente al 29 giugno 2023 (all. 1) e la prova del pagamento della prima rata, relativa alla comunicazione dell'agente della riscossione AT 028902025156650190 del 5 giugno 2025 (all. 2) che non ha, però, prodotto in giudizio.

1.5. Manca, quindi, la documentazione relativa alla comunicazione da parte dell'agente della riscossione al contribuente avvalsosi della riammissione alla procedura di definizione agevolata dell'ammontare delle somme dovute e del piano di rateazione, prevista dall'art. 3 bis comma 2 lett. c) d.l. n. 202 del 2024.

1.6. Non sussistono, pertanto, i presupposti richiesti dalla norma richiamata per la declaratoria di estinzione del processo, non essendo il Collegio in condizione di verificare la connessione tra la prima dichiarazione di adesione alla procedura di definizione agevolata relativa alla cartella impugnata ed il pagamento della rata relativa alla comunicazione dell'agente della riscossione AT 028902025156650190 del 5 giugno 2025.

1.7. L'istanza di estinzione del giudizio deve, quindi, essere respinta per l'incompletezza della documentazione relativa al perfezionamento del procedimento di definizione agevolata e deve procedersi all'esame dei motivi di ricorso come da domanda in via subordinata del ricorrente.

2. Con il primo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 e n. 5 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 *bis* d.P.R. n. 600 del 1973 in ordine alla modalità del controllo automatico annuale.

La CTR avrebbe violato la previsione dell'art. 36 *bis* d.P.R. n. 600 del 1973 che consentirebbe di ridurre i crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalle dichiarazioni entro l'inizio del periodo di presentazione delle dichiarazioni relative all'anno successivo, ma non di rettificare a ritroso nei cinque anni precedenti, i dati delle dichiarazioni a seguito di valutazioni sulle compensazioni e detrazioni compiute che esulano dal mero controllo

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

cartolare dei dati esposti dal contribuente nella dichiarazione dei redditi oggetto del controllo.

2.1. Il motivo, articolato al contempo con riferimento al paradigma del vizio di cui all'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. e all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c. in relazione alla violazione dell'art.36 *bis* d.P.R. n. 600 del 1973 è in parte inammissibile e in parte infondato.

2.2. La censura formulata sotto il profilo dell'art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. non risulta specificamente articolata nel contesto delle argomentazioni svolte per illustrare il motivo ed è, comunque, inammissibile per effetto della preclusione derivante dalla c.d. doppia conforme che, ai sensi dell'art. 348 ter c.p.c. applicabile *ratione temporis*, non consente al ricorrente di lamentare l'eventuale omessa valutazione di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.

2.3. Sotto il profilo della violazione di legge in relazione alla disciplina dell'art. 36 *bis* d.P.R. n. 600 del 1973 la censura è infondata.

2.4. L'art. 36 bis comma 2 lett. e) d.P.R. n. 600 del 1973 consente specificamente all'amministrazione finanziaria di avvalersi della procedura automatizzata di controllo delle dichiarazioni dei redditi dei contribuenti per la liquidazione delle imposte dovute anche al fine di "e) ridurre i crediti d'imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge ovvero non spettanti sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione" ove tali circostanze emergano semplicemente dall'esame degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate dal contribuente e dai dati in possesso dell'anagrafe tributaria senza necessità di alcuna valutazione o stima che renderebbero, invece, indispensabile l'emissione preventiva dell'atto di recupero.

2.5. La Corte ha avuto modo di chiarire che l'amministrazione finanziaria può avvalersi della procedura di liquidazione dell'imposta a seguito di controllo automatizzato anche ove comporti la riduzione del credito di imposta non spettante, se la circostanza risulti *ictu oculi* dall'esame dei dati

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

delle dichiarazioni dei redditi del contribuente e in applicazione diretta ed immediata della norma giuridica senza alcuna necessità di valutazioni interpretative.

2.6. Nell'interpretazione dell'art. 36 *bis* comma 2 lett.e) d.P.R. n. 600 del 1973 la Corte ha avuto modo di affermare che « La norma prevede dunque espressamente il ricorso al controllo automatizzato anche in sede di disconoscimento dei crediti del contribuente, a condizione che i presupposti di tale disconoscimento non derivino da un'attività di natura accertativa o rettificativa, ma emergano "sulla base dei dati risultanti dalla dichiarazione". Si è in proposito affermato (Cass. ord. 4360/17) che:" in tema di controlli delle dichiarazioni tributarie, l'attività dell'Ufficio accertatore, correlata alla contestazione di detrazioni e crediti indicati dal contribuente, qualora nasca da una verifica di dati indicati da quest'ultimo e dalle incongruenze dagli stessi risultanti, non implica valutazioni, sicché è legittima l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, non essendo necessario un previo avviso di recupero". […] potendo peraltro in fase processuale il contribuente pienamente dimostrare l'esistenza dei crediti che l'Ufficio ha disconosciuto sulla base della verifica dei dati esposti dal medesimo nelle dichiarazioni". Tale indirizzo interpretativo non contrasta con quanto affermato in altre decisioni, secondo cui: "In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie, l'iscrizione a ruolo della maggiore imposta ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile solo quando il dovuto sia determinato mediante un controllo meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente o di una correzione di errori materiali o di calcolo, non potendosi, invece, con questa modalità, risolvere questioni giuridiche, sicché il disconoscimento, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di un credito d'imposta non può avvenire tramite l'emissione di cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, senza essere preceduta da un avviso

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

di recupero di credito d'imposta o quanto meno bonario" (Cass. 14949/18; così Cass. 11292/16). Va infatti considerato che anche quest'ultimo orientamento subordina la legittimità del controllo automatizzato al carattere meramente cartolare ed avalutativo del disconoscimento del credito d'imposta; potendo, quest'ultimo, appunto dipendere sia da una valutazione giuridica ed accertativa di inesistenza ovvero non compensabilità del credito (ipotesi nella quale il controllo automatizzato non è ammesso), sia dal riscontro puramente obiettivo della dichiarazione (ipotesi nella quale esso è invece consentito).» (Cass. n. 29582 del 2018; nello stesso senso Cass. n. 21017 del 2020).

2.7. In particolare, con specifico riferimento a crediti riportati da precedenti dichiarazioni, in applicazione dell'art. 36 *bis* comma 2 lett b) d.P.R. n. 600 del 1973 che consente di "b) correggere gli errori materiali commessi dai contribuenti nel riporto delle eccedenze delle imposte, dei contributi e dei premi risultanti dalle precedenti dichiarazioni", la Corte ha avuto occasione di precisare che lo strumento della liquidazione d'imposta a seguito di controllo automatizzato può essere utilizzato anche quando l'errore o l'omissione riguardi dati contabili risultanti dalle dichiarazioni precedenti.

2.8. Afferma, al riguardo, la Corte che « In tema di imposte sui redditi, lo strumento della liquidazione automatica d'imposta previsto all'art. 36 bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, può essere utilizzato anche quando l'anomalia, l'errore o l'omissione riguardi dati contabili riportati dalle dichiarazioni presentate dal contribuente negli anni precedenti, a nulla rilevando che queste ultime non abbiano formato oggetto di contestazione da parte dell'erario ove l'errore nell'esposizione del credito d' imposta non si fosse tradotto in un debito di imposta, dovendo in questi casi la verifica di debenza essere necessariamente estesa alle appostazioni che li hanno formati » (Cass. n. 13591 del 2007; Cass. n. 14750 del 2008). E più di recente, la Corte ha chiarito che « in termini generali, dunque, ai fini della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

legittimità dell'iscrizione a ruolo in conseguenza della previsione di cui all'art. 36-bis, d.P.R. n. 600/1973, di un credito di imposta indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, l'ufficio è legittimato a verificare la correttezza della suddetta indicazione anche facendo riferimento alle dichiarazioni presentate dal contribuente negli anni precedenti, senza che tale verifica comporti un accertamento sostanziale che presuppone valutazioni giuridiche o esame di atti non consentiti dalla procedura (Cass. civ., 16 novembre 2018, n. 29582)» mentre l'emissione della cartella è legittima quando, a seguito della verifica compiuta in sede di controllo automatizzato della correttezza delle dichiarazioni dei redditi presentate l'amministrazione finanziaria accerti che, a causa di errori materiali o di calcolo, il contribuente ha illegittimamente utilizzato un credito di imposta e che tale illegittimo utilizzo si sia tradotto in un debito del contribuente (Cass. n. 20643 del 2021).

2.9. In sintesi, l'amministrazione finanziaria può ricorrere allo strumento della liquidazione d'imposta all'esito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 *bis* d.P.R. n. 600 del 1973 per ridurre crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti oltre che per correggere errori di riporto da precedenti dichiarazioni, purché l'errore o la riduzione risultino dalla verifica matematica e cartolare dei dati risultanti anche dalle precedenti dichiarazioni dei redditi senza necessità di alcuna valutazione giuridica o di interpretazione delle norme che riconoscono l'agevolazione.

2.10. Nel caso di specie la CTR si è attenuta ai principi richiamati in quanto emerge dal contesto della motivazione della sentenza impugnata che la ricostruzione delle modalità di utilizzazione del credito per incremento di occupazione nel corso degli anni non è frutto di stime o valutazioni ma è fondata sul raffronto dei dati tratti dalle dichiarazioni dei redditi precedenti e che la ripresa a tassazione è dovuta all'esposizione nella dichiarazione dell'anno in verifica di un importo a credito non indicato in quella precedente

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

e frutto di un calcolo matematico errato, come si evince dall'affermazione secondo cui il credito in questione "*nel 2012 scende a €. 3.106,00, per intervenute compensazioni per €. 2.374,00 e utilizzo ad abbattimento dell'imposta lorda di €. 974,00, come risulta dal rigo 35 del modello 730-3. Nell'anno 2013, dal credito di €. 3.106,00 il contribuente attinge per effettuare compensazioni di €. 772,00. Nel 2014 gli residua dunque un credito di €. 2.334,00, dal quale sottrae €. 899,00, anche qui per compensazioni. A fine 2014 gli rimane un credito di €. 1.435,00. E questo credito avrebbe dovuto indicare nel quadro CR della dichiarazione qui controllata. Ha invece esposto un credito di €. 3.730,00 che nella dichiarazione precedente non sussisteva.*" Ed ha concluso per la legittimità dell'operato dell'amministrazione finanziaria "*atteso che nella liquidazione delle dichiarazioni (unico e/o 730) presentate dal 2010 al 2015, il credito si è andato assottigliando, secondo l'andamento sopra indicato*."
Non sussiste, pertanto, la lamentata violazione di legge.

3. Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 36 *bis* d.P.R. n. 600 del 1973 sostenendo che la CTR, rifacendosi alle difese dell'Agenzia delle Entrate, sarebbe andata ben oltre i limiti della mera verifica matematica delle risultanze della dichiarazione dei redditi relativa all'anno di imposta 2015 ed avrebbe compiuto valutazioni anche giuridiche sulle compensazioni operate nelle dichiarazioni precedenti al fine di determinare l'entità residua del credito di imposta che avrebbero richiesto l'emissione di un avviso di recupero del credito di imposta o quanto meno la comunicazione dell'avviso bonario.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità, ai sensi dell'art. 366 comma 1 n. 6 c.p.c., in mancanza dell'indicazione dell'atto processuale ove il ricorrente avrebbe sottoposto al giudice di merito la questione della mancata emissione dell'avviso di recupero del credito di imposta o della mancata comunicazione dell'avviso bonario, di cui non c'è traccia nella

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

sentenza impugnata. Il giudizio d'appello, per come ricostruito nella sentenza impugnata, non risulta aver avuto ad oggetto la questione dedotta con il motivo in esame né vi è alcun cenno sul punto nella motivazione della decisione.

3.2. Secondo l'insegnamento costante della giurisprudenza della Corte i motivi del ricorso per cassazione devono investire questioni che abbiano formato oggetto del *thema decidendum* del giudizio di secondo grado, come definito dalle impugnazioni e dalle richieste delle parti: in particolare, non possono riguardare nuove questioni di diritto che postulino indagini ed accertamenti in fatto non compiuti dal giudice del merito ed esorbitanti dai limiti funzionali del giudizio di legittimità. Pertanto, qualora una determinata questione giuridica - che implichi un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che proponga la suddetta questione in sede di legittimità, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare *ex actis* la veridicità di tale asserzione prima di esaminare la doglianza nel merito (Cass. n. 2038 del 2019; Cass. n. 26147 del 2021; Cass. n. 21617 del 2022; Cass. n. 864 del 2023).

3.3. Nel caso di specie il ricorrente non ha assolto all'onere di indicare l'atto processuale in cui ha sottoposto al giudice di appello la questione della violazione di legge che l'amministrazione finanziaria avrebbe perpetrato mancando di emettere l'avviso di recupero del credito di imposta o di comunicare l'avviso bonario, con conseguente inammissibilità del motivo.

4. Con il terzo motivo il ricorrente ha lamentato, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 4 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli articoli 132 e 161 c.p.c. per essere la CTR incorsa nel vizio di omessa o apparente motivazione sul motivo di appello proposto in relazione all'inapplicabilità del

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

controllo automatico ai sensi dell'art. 36 *bis* d.P.R. n. 600 del 1973 alle dichiarazioni anteriori all'anno 2015 già fatte oggetto di controllo e validate dall'Agenzia delle Entrate.

4.1. Il motivo è infondato.

4.2. La CTR, nella sentenza impugnata, ha implicitamente disatteso il motivo di appello svolto dal contribuente in ordine all'illegittimità dell'espansione ultrannuale del controllo previsto dall'art. 36 *bis* d.P.R. n. 600 del 1973 laddove ha motivato la decisione di rigetto del gravame, ripercorrendo le risultanze delle dichiarazioni dei redditi sulle modalità di utilizzazione del credito di imposta nei diversi anni di imposta da parte del contribuente, riportate al punto 2.10, ed evidenziandone gli errori.

4.3. La CTR, in tal modo, ha effettivamente mancato di argomentare la decisione di rigetto del motivo di appello in relazione alla legittimità o meno del controllo automatico a ritroso delle dichiarazioni dei redditi da parte dell'amministrazione finanziaria per verificare la correttezza dell'utilizzazione del credito di imposta negli anni di imposta precedenti.

4.4. Ma la questione sollevata dal contribuente è, comunque, infondata sul piano giuridico dal momento che, come già esposto al punto 2.9, l'amministrazione finanziaria può ricorrere allo strumento della liquidazione d'imposta all'esito del controllo automatizzato ai sensi dell'art. 36 *bis* d.P.R. n. 600 del 1973 per ridurre crediti di imposta esposti in misura superiore a quella prevista dalla legge o non spettanti e per correggere errori di riporto da precedenti dichiarazioni, purché l'errore o la riduzione risultino dalla verifica matematica e cartolare dei dati risultanti anche dalle precedenti dichiarazioni dei redditi senza necessità di alcuna valutazione giuridica o di interpretazione delle norme che riconoscono l'agevolazione.

Il giudice di merito, dunque, pur avendo omesso la motivazione sulla questione in diritto, è pervenuto alla decisione giuridicamente corretta ed il difetto di motivazione è irrilevante ai fini della cassazione della sentenza impugnata.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

4.5. Secondo l’insegnamento consolidato della giurisprudenza della Corte, infatti, « La mancanza di motivazione su questione di diritto e non di fatto deve ritenersi irrilevante, ai fini della cassazione della sentenza, qualora il giudice del merito sia comunque pervenuto ad un'esatta soluzione del problema giuridico sottoposto al suo esame. In tal caso, la Corte di cassazione, in ragione della funzione nomofilattica ad essa affidata dall'ordinamento, nonché dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, di cui all'art. 111, comma 2, Cost., ha il potere, in una lettura costituzionalmente orientata dell'art. 384 c.p.c., di correggere la motivazione anche a fronte di un "error in procedendo", quale la motivazione omessa, mediante l'enunciazione delle ragioni che giustificano in diritto la decisione assunta. (Cass. Sez. U. n. 2731 del 2017; Cass. n. 6145 del 2019).

4.6. La CTR, nel rigettare il motivo di appello sulla questione, pur avendo mancato di motivare la decisione, ha adottato una decisione corretta sul piano giuridico per cui deve applicarsi la previsione dell’art. 384 ultimo comma c.p.c. che secondo l’interpretazione costituzionalmente orientata della norma consente alla Corte di correggere o integrare la motivazione, escludendo la necessità della cassazione della sentenza impugnata.

5. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

6. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

7. Stante la pronuncia di rigetto integrale del ricorso sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente al competente ufficio di merito di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria, ai sensi dell’art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Cass. Sez. U. n. 4315 del 2020).

P.Q.M.

Corte di Cassazione - copia non ufficiale

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente Durante Angelantonio al pagamento a favore dell'Agenzia delle Entrate delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1400 a titolo di compenso, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso a Roma, nella camera di consiglio del 18 settembre 2026.

Il Presidente

MARIA LUISA DE ROSA

Corte di Cassazione - copia non ufficiale